



San Marino, 10 novembre 2014/1714 d.f.R

Preg.mi

Prot. n. 124036

- **Associazioni di Categoria**
- **Organizzazioni Sindacali**
- **Commissione Nazionale delle Libere Professioni.**

Direzione Generale

Circolare n.22/DIR.DISP./2014

**Oggetto: Disposizioni per l'applicazione della disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale e accessorio (Legge 19 settembre 2014 n. 147)**

La legge 19 settembre 2014 n. 147 "Disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale e accessorio", recentemente entrata in vigore, ha sostituito la precedente normativa sul lavoro occasionale e saltuario (Decreto Delegato 26 ottobre 2009 n. 147, l'articolo 13 del Decreto Delegato 31 maggio 2012 n. 61 e la relativa regolamentazione delegata, Delibera n. 2 del 22/12/1994 "*Regolamentazione del lavoro saltuario nelle attività di gestione del tempo libero*" della Commissione di Collocamento).

La Legge demanda in alcune sue parti ad un Decreto Delegato, non ancora emanato, che ne stabilisce gli aspetti applicativi e procedurali. In questa fase transitoria, in attesa del Decreto Delegato, al fine di applicare le disposizioni di legge e far fronte alle esigenze degli operatori economici, ci si avvale anche delle procedure già in uso con la precedente normativa.

**Modalità operative**

In questa fase transitoria - ai sensi dell'art. 9 e per garantire una migliore applicazione della Legge n. 147/2014 - è stato predisposto un nuovo modulo cartaceo unico, sia per iscritti che per non iscritti alle liste, per poter utilizzare le prestazioni di lavoro occasionale e accessorio da parte del datore di lavoro. Il modulo – allegato alla presente Circolare - è disponibile sul sito [www.ufficiodellavoro.sm](http://www.ufficiodellavoro.sm) nella [sezione modulistica](#) oppure potrà essere ritirato presso la Sezione Ispettorato dell'Ufficio del Lavoro.

La nuova Legge n. 147/2014 ha ampliato il campo di applicazione della disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale e accessorio.

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Via 28 Luglio, 218 - 47893 Borgo Maggiore B4  
T +378 (0549) 882061 - F +378 (0549) 882190 – info.udl@pa.sm  
[www.ufficiodellavoro.sm](http://www.ufficiodellavoro.sm)



**a) Lavoratori iscritti alle Liste di Avviamento al Lavoro**

Per la richiesta di lavoro occasionale e accessorio di lavoratori iscritti alle liste di avviamento al lavoro è indispensabile da parte del datore di lavoro indicare nel modulo di richiesta anche la retribuzione che si intende erogare al lavoratore, corrispondente a quanto stabilito nel Contratto Collettivo di Lavoro del settore a cui riferisce il datore di lavoro o, in mancanza di un Contratto Collettivo di riferimento per mansioni specifiche secondo le tariffe abitualmente in uso.

Per le attività di servizio alla famiglia, il prestatore di lavoro occasionale e accessorio ha diritto almeno al trattamento economico minimo (tariffa convenzionale) previsto per i lavoratori addetti ai servizi familiari.

A tal proposito, nel modulo allegato alla presente Circolare, si deve indicare la retribuzione lorda o netta, oppure la retribuzione oraria lorda o netta.

Il datore di lavoro potrà provvedere, in questa fase transitoria, alla compilazione dei cedolini paga e predisporre il modulo di versamento entro il 15 del mese successivo, e successivamente l'Ufficio Contributi provvederà alla registrazione delle informazioni ricevute e a comunicare le eventuali differenze. Nel caso il datore di lavoro non produrrà il suddetto cedolino paga, l'Ufficio Contributi provvederà all'emissione del modulo di versamento che verrà inviato all'operatore all'indirizzo e-mail indicato sul modulo di richiesta.#

**b) Lavoratori non iscritti alle Liste di Avviamento al Lavoro**

Per la richiesta di lavoro occasionale e accessorio di lavoratori non iscritti alle liste di avviamento al lavoro, sia essi abbiano o meno già prestato lavoro occasionale o saltuario, il datore di lavoro dovrà compilare e inviare il modulo di richiesta all'Ufficio del Lavoro con allegato copia dei documenti e dovrà provvedere alla compilazione dei cedolini paga e predisporre il modulo di versamento dei contributi come per i lavoratori iscritti alle Liste di Avviamento al Lavoro.

A tal riguardo si ricorda che la presentazione della richiesta e dei documenti allegati deve essere effettuata anche al Comando della Gendarmeria – Ufficio Stranieri. Inoltre nel termine perentorio di 30 giorni si ricorda che devono essere trasmessi al Comando della Gendarmeria anche il Certificato Penale e Carichi Pendenti in corso di validità.

La richiesta compilata dal datore di lavoro e completa degli allegati deve essere inviata all'Ufficio del Lavoro – Sezione Ispettorato - **esclusivamente via fax** al numero 0549 882190 **o via mail** all'indirizzo [occasionale.udl@pa.sm](mailto:occasionale.udl@pa.sm)#



**UFFICIO DEL LAVORO**  
*Dipartimento Economia*

Qualora la richiesta venga presentata su una modulistica diversa da quella appositamente predisposta dall'Ufficio del Lavoro, l'utente verrà contattato dalla Sezione Ispettorato e invitato a ripresentare la richiesta sul modulo corretto come quello allegato alla presente Circolare.

Le richieste dovranno essere trasmesse preventivamente e compilate in maniera completa e corretta on ogni sua parte.

L'operatore che sottoscrive la richiesta è responsabile della veridicità delle informazioni fornite ai sensi della Legge n. 147/2014. A tal riguardo si ricorda che (art. 7 comma 4 Legge n. 147/2014) *"non è consentito l'utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio da parte di datori di lavoro durante il percepimento della CIG, da parte di datori di lavoro che abbiano interrotto la CIG nei 7 giorni precedenti l'utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio, da parte di datori di lavoro che negli ultimi tre mesi abbiano attivato procedure di cui alla Legge n. 23/1977 (licenziamenti per riduzione di personale) e di coloro che abbiano stipulato l'Accordo di solidarietà (art. 29 Legge n. 73/2010), ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'art. 16 (Contratto di lavoro a tempo determinato) della Legge n. 131/2005 e dall'art. 23 della Legge n. 23/1977"*.

L'inosservanza delle disposizioni e ogni azione in contrasto con la Legge n. 147/2014 configura gli estremi di lavoro irregolare e sanzionabile ai sensi della normativa vigente.

La presente Circolare è immediatamente esecutiva.

Il Dirigente  
Dott. Loris Francini